REGIONE LAZIO



Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G13906 **del** 05/11/2018

Proposta n. 17908 del 31/10/2018

Oggetto:

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non e autodemolizione", Comune di Anagni, località Paduni Proponente: IMMOBILGEM srl Registro elenco progetti n. 43/2018

OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non e autodemolizione", Comune di Anagni, località Paduni

Proponente: IMMOBILGEM srl Registro elenco progetti n. 43/2018

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. I/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n. I "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista l'istanza del 02/08/2018, acquisita con prot.n. 479715 del 02/08/2018, con la quale la proponente IMMOBILGEM srl, ha trasmesso all'Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto "Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non e autodemolizione", Comune di Anagni, località Paduni, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle

valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

aspetti generali

- il progetto in valutazione riguarda un nuovo impianto con attività di autodemolizione e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l'area di progetto è ubicata nella zona industriale sita in località Paduni del Comune di Anagni; aspetti territoriali
- l'area in esame ricade all'interno del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) "Bacino del fiume Sacco", rispetto a cui la presentazione del progetto necessita di un'analisi più complessa e particolareggiata degli aspetti e delle interferenze ambientali che l'insediamento di tale impianto di trattamento di rifiuti possa produrre, in tale situazione ambientale di criticità elevata;
- nel contesto prossimo all'area di progetto ricadono alcune attività a rischio di incidente rilevante, per cui costituisce elemento di potenziale criticità l'aspetto legato agli effetti che possano derivare dal coinvolgimento dell'attività proposta in caso di evento innescato dalle attività presenti nel territorio vicino; inoltre, vista la previsione di una nuova gestione anche di rifiuti pericolosi, le eventuali interferenze ed i rischi connessi all'attività di trattamento dei rifiuti vanno considerati anche in relazione al potenziale "effetto domino";

inquadramento nel Piano Regionale Gestione dei Rifiuti

- per quanto riguarda il Piano Regionale Gestione dei Rifiuti, con riferimento agli aspetti territoriali, in particolare ai fattori di attenzione progettuale, l'impianto ricade all'interno della fascia di rispetto di 1.000 m fissata per i centri abitati, inoltre risultano presenti alcune case sparse nel raggio di 500 m;

efficienza del processo rispetto alle criticità ambientali del contesto

- il processo e le tecniche industriali di ottimizzazione e di efficienza nel recupero e nel disassemblaggio dei vari componenti e materiali dei veicoli, nell'ambito dell'attività di autodemolizione, non è risultato esaustivamente rappresentato; infatti sembrerebbe che la tecnica indicata nel progetto, non farebbe menzione alcuna ai parametri di efficienza e di qualità nella scorporazione dei singoli componenti e sotto componenti quali liquidi per gli olii, acidi delle batterie, liquido freni, ecc., che invece richiedono un idoneo recupero e trattamento specifico soprattutto rispetto alla criticità del contesto ambientale;
- tale argomento si riflette sulla valutazione delle condizioni di effettiva sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro:

assenza depuratore consortile

- l'area oggetto dell'intervento è inserita in un contesto industriale attualmente non dotato di sistema di depurazione, infatti il depuratore consortile dell'ASI non risulterebbe ancora attivo, aspetto che costituisce elemento di potenziale criticità per la presente valutazione;

problematica emissioni in atmosfera e connessa alle componenti rumore e vibrazioni

l'impianto viene proposto in un contesto ambientale particolarmente critico e sensibile vista la nuova classificazione del Piano regionale della Qualità dell'Aria che vede in "classe complessiva I" il Comune di Anagni, ove non è consentito alcun incremento di inquinamento atmosferico; visto che le modifiche progettuali previste potrebbero configurarsi come ulteriore fattore di pressione sulla qualità dell'aria locale, e che tale fattore di pressione risulterebbe correlabile a sorgenti emissive individuabili nella gestione delle attività svolte nell'impianto in questione che produrrebbero emissioni di polveri, nonché nel traffico veicolare indotto che andrebbe a gravare sul preesistente traffico locale, il progetto avrebbe dovuto disporre di una valutazione dell'entità del potenziale impatto sulla matrice Atmosfera correlabile alle modifiche progettuali

in oggetto, anche in relazione all'esercizio dello stabilimento nella sua configurazione complessiva;

carenze dello Studio Preliminare Ambientale

- nello S.P.A., vengono solo genericamente elencati i tipi di rifiuto (oltre a quelli derivanti da autodemolizione) che verranno trattati;
- non è stata eseguita un'analisi approfondita e complessa di coerenza interna ed esterna dell'impianto in progetto con la presenza del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) "Bacino del fiume Sacco"; inoltre, sia verificata la compatibilità degli interventi proposti con l'area soggetta a bonifica, come meglio specificati nelle Linee Guida approvate dal M.A.T.T.M. con D.D.370/STA del 04/08/2017:
- nell'inquadramento territoriale e paesaggistico (Cfr. §3.2) la rappresentazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) è confuso con l'altra pianificazione territoriale a scala regionale (Piano Territoriale Regionale Generale), e, seppure viene richiamata in maniera ampia la pianificazione regionale vigente del P.T.P. e P.T.P.R., nonché la pianificazione provinciale del Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.), anche riportando gli elaborati grafici più rappresentativi, non viene affrontata direttamente la coerenza interna con l'area in esame e non vengono tirate le conclusioni sintetiche sulla vincolistica;
- anche nell'inquadramento ambientale di cui all'intera sezione trattata nel §3.4 non è stato rappresentato, approfondito e centrato l'argomento della coerenza interna dell'area in esame con le problematiche generali del contesto territoriale, anche illustrando le conclusioni sintetiche sulle tematiche e criticità ambientali presenti; specificando ed a titolo esemplificativo, il § 3.4.2 sulla tutela delle acque e della difesa del suolo, nonché il § 3.4.3 sul piano di tutela della qualità dell'aria, sono troppo generali e generici, risultando semplicemente indicativi, rispetto alle reali criticità ambientali del contesto;
- non essendo stata considerata la nuova classificazione regionale connessa al P.R.Q.A., non si può escludere un impatto significativo sul contesto ambientale esistente, seppur urbanizzato, nonché eventuali ulteriori impatti. Il bilancio emissivo complessivo avrebbe dovuto tener conto le ricadute complessive sul contesto ambientale circostante all'impianto;
- anche se dichiarato che l'attività proposta non richiede l'utilizzo di acqua e che per quanto attiene i servizi igienici si farà uso di acqua potabile proveniente dall'acquedotto consortile, non risulta approfondito l'aspetto relativo all'approvvigionamento idrico e per i sistemi antincendio; carenza documentale (che allo stato attuale costituisce riferimenti essenziali per la procedibilità dell'istanza ai sensi dei § 3.3 e 3.4 della D.G.R. n.132 del 27/02/2018)
- documentazione attestante la legittimità delle preesistenze, in caso di progetti su opere o interventi già realizzati: legittimità da intendersi come urbanistica, edilizia e paesaggistica dello stato attuale; seppur risulti in atti un C.D.U. recente, non è stato allegato un estratto catastale di individuazione delle particelle interessate dall'intervento, ed inoltre è necessario che l'Amministrazione Comunale definisca la compatibilità dell'intervento con la destinazione urbanistica di zona vigente;
- dichiarazione attestante la capacità produttiva massima dell'impianto in progetto, in particolare evidenziando che la proposta progettuale dell'impianto in esame prevede un incremento della capacità di trattamento già autorizzata;

ulteriore carenza

- il progetto in oggetto avrebbe dovuto essere corredato da uno studio di impatto acustico, redatto da tecnico competente, che ne dimostri la compatibilità acustica ambientale ai sensi della L.447/95 e della Deliberazione Consiglio Comunale n.12 del 29/01/2004;

Ritenuto di dover procedere all'espressione della pronuncia di rinvio del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di rinviare il progetto "Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non e autodemolizione", Comune di Anagni, località Paduni, proponente IMMOBILGEM srl, a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. I 52/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Anagni, alla Provincia di Frosinone e all'Area Rifiuti e Bonifiche:

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l'Area V.I.A..

II Direttore Ing. Flaminia Tosini